SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 aprile 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 14 APRILE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro e con la quale sono stati stanziati euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 dicembre 2020, n. 721, recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 dicembre 2020, n. 722, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 12 febbraio 2021 e 15 marzo 2021 con le quali il direttore generale della protezione civile della Regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2021 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione autonoma della Sardegna, della Provincia di Nuoro e del Comune di Bitti;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 marzo 2021, prot. n. CG/0014418;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020, è integrato di euro 17.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A02392

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la nota del 24 aprile 2021 del direttore generale della prevenzione sanitaria in merito all'incremento dei casi registrati in India in ragione anche della maggiore contagiosità di una nuova variante di SARS-CoV-2;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, misure idonee a limitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dall'India;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e di cui alle ordinanze in premessa, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India.

2. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ingresso e il traffico aereo dall'India sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza;

b) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;

c) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.

4. Nei casi di cui al comma 3, fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dall'India sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall'India, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera *b)*, alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito nelle situazioni previste all'art. 51, comma 7, lettere *f)*, *m)* e *n)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente disciplina:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
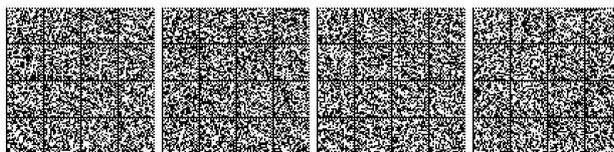
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

6. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai voli, anche indiretti, iniziati non oltre il giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Resta altresì fermo quanto stabilito all'allegato 28 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio".

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 12 maggio 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1271

21A02513

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2021.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Olio di Roma per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Vista la domanda presentata dalla O.P. Latium soc. coop. agr. con sede legale in Via R. Piria, 6 - 00156 Roma, intesa ad ottenere la registrazione della IGP Olio di Roma, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 25171 del 5 aprile 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza del 31 marzo 2021, acquisita con nostro prot. n. 149610 del 31 marzo 2021 con la quale la O.P. Latium soc. coop. agr,, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta Olio di Roma, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Olio di Roma, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
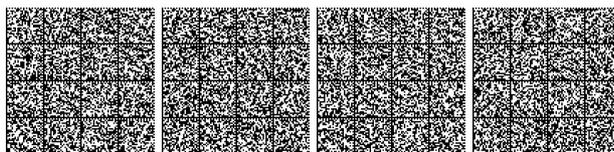
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla O.P. Latium soc. coop. agr. assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Olio di Roma, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Olio di Roma.

Art. 2.

La denominazione Olio di Roma è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Olio di Roma, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il direttore generale: GERINI

21A02391

DECRETO 15 aprile 2021.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela vini della Maremma toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2015, n. 10325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 60 del 13 marzo 2015, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela vini della Maremma toscana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, vigilanza e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Maremma Toscana»;

Viste le modifiche apportate allo statuto trasmesso con la nota del 6 aprile 2021;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini della Maremma toscana, con sede legale in Grosseto - via Giordania n. 227 - alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione, deliberata durante l'assemblea straordinaria del Consorzio tutela vini della Maremma toscana del 1° marzo 2021, recante il numero di repertorio 11786 ed il numero di raccolta 8088 e registrato a Grosseto l'8 marzo 2021, al n. 1607 serie 1T, con atto a firma del notaio Filippo Abbate;
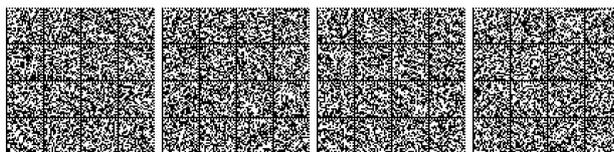
Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela vini della Maremma toscana, deliberate durante l'assemblea straordinaria del citato Consorzio del 1° marzo 2021, recante il numero di repertorio 11786 ed il numero di raccolta 8088 e registrato a Grosseto l'8 marzo 2021, al n. 1607 serie 1T, con atto a firma del notaio Filippo Abbate.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: GERINI

21A02422

DECRETO 20 aprile 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 2 al 3 ottobre 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;

Esaminato in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto regolamento n. 2020/2008, che modifica l'art. 52, secondo comma del regolamento 702/2014, nella parte in cui sposta il termine di durata delle disposizioni in esso contenute al 31 dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55 e come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, al n. 152;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne prev. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 492604 del 18 dicembre 2020:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020 nelle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Alessandria:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Casale Monferrato, Felizzano, Frassineto Po, Oviglio, Valenza, Valmacca;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Casale Monferrato, Frassineto Po;

Asti:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Asti, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Rocca D'Arazzo, Rocchetta Tanaro;

Biella:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Biella, Candelo, Castelletto Cervo, Cossato, Lessona, Mottalciata, Muzzano, Occhieppo Inferiore, Pollone, Ponderano, Salussola, Sostegno, Strona, Valdilana, Villa del Bosco;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Biella, Borriana, Candelo, Castelletto Cervo, Cerrione, Cossato, Graglia, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Pollone, Salussola;

Cuneo:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Carrù, Cherasco, Cigliè, Cuneo, Farigliano, Garessio, La Morra, Lequio Tarano, Lesegno, Monchiero, Montaldo di Mondovì, Narzole, Niella Tanaro, Ormea, Pamparato, Piozzo, Priola, Saluzzo, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Viola;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Briga Alta, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cuneo, Fossano, Frabosa Soprana, Garessio, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Mombasiglio, Monchiero, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Narzole, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Pamparato, Piozzo, Priola, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì Scagnello, Torre Mondovì, Vicoforte, Viola;

Novara:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Bogogno, Casalino, Fara Novarese, Grignasco, Maggiora, Novara, Prato Sesia, San Nazzaro Sesia, Vinzaglio;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Cameri, Landiona, Novara, Recetto, Romagnano Sesia, Vinzaglio;

Torino:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Caravino, Chialamberto, Fiorano Canavese, Ivrea, Montalto Dora, Quincinetto, Romano Canavese, San Mauro Torinese, Strambino, Verrua Savoia, Vestignè, Vische;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Castellamonte, Cuorgnè, Feletto, Foglizzo, Groscavallo, Locana, Mazzè, Rivarolo Canavese, Salassa, San Giorgio Canavese, Valprato Soana, Vidracco, Villareggia, Vistrorio;

Verbano-Cusio-Ossola:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Bannio Anzino, Baveno, Cannobio, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Ghiffa, Gravellona Toce, Mergozzo, Nonio, Omegna, Ornavasso, Premosello-Chiovenda, Re, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone, Villette, Vogogna;
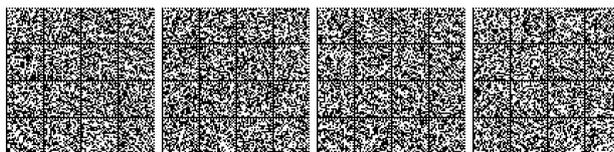
piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Craveggia, Santa Maria Maggiore;

Vercelli:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alto Sermenza, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Buronzo, Campertogno, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Costanzana, Cavagliana, Fobello, Formigliana, Gattinara, Guardabosone, Motta de' Conti, Oldenico, Pezzana, Piode, Postua, Prarolo, Quinto Vercellese, Ronsecco, Sali Vercellese, Santhià, Scopa, Serravalle Sesia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Castelletto Cervo, Civiasco, Formigliana, Gattinara, Greggio, Lenta, Moncrivello, Motta de' Conti, Oldenico, Pezzana, Postua, Prarolo, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Vercelli, Villata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A02452

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 aprile 2021.

Scioglimento della «Giulio Cesare società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, nelle quali si evidenzia che l'ente non persegue lo scopo mutualistico in quanto lo stesso viene gestito da amministratori che ricoprono cariche in altri sodalizi e società, che sono stati elusi i principi caratterizzanti l'impresa cooperativa, in cui è stata preclusa la gestione partecipata, l'accesso alle informazioni e la democraticità deliberativa alla totalità della platea sociale e che si è inoltre riscontrata una mancata, continuata e piena occupazione dei soci con l'utilizzo di prestazioni lavorative di terzi, nonché gravi inadempienze di carattere amministrativo;

Ritenuto che esitano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che in data 19 maggio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che il 28 maggio 2020 sono state presentate le controdeduzioni da parte dell'ente per il tramite dell'avv. Riccardo Carlini dello studio legale Di Raimondo;

Vista la nota del 4 agosto 2020 con la quale è stato dato seguito da parte dell'amministrazione alle controdeduzioni, le quali non sono state ritenute sufficienti a sospendere il procedimento;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 2 febbraio 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo UN.I.COOP. alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Marcello Maugeri;

Decreta:

Art. 1.

La «Giulio Cesare società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 12745881008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), e domiciliato in Roma, via Nairobi, n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A02393

DECRETO 15 aprile 2021.

Scioglimento della «Giulio Cesare. Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, nelle quali si evidenzia che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico in quanto lo stesso viene gestito da amministratori, attuali e pregressi, che rivestono cariche in altri soggetti giuridici, in contrasto con gli aspetti della mutualità e dello scambio mutualistico fra cooperativa e soci e che, inoltre, si è riscontrata una disparità di trattamento tra i soci, atteso che l'ente fa ricorso a prestazioni di terzi, compatibile con i principi cooperativistici solo in presenza di piena occupazione della platea sociale;

Ritenuto che esistano, pertanto i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che il data 23 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che il 7 aprile 2020 sono state presentate le controdeduzioni da parte dell'ente per il tramite dell'avv. Riccardo Carlini dello studio legale Di Raimondo;

Visto che con nota del 4 agosto 2020 è stato dato seguito da parte dell'amministrazione alle controdeduzioni, le quali non sono state ritenute sufficienti a sospendere il procedimento;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 2 febbraio 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo U.NI.COOP. alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Gerardo Valentini;

Decreta:

Art. 1.

La «Giulio Cesare. Società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 14374391002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.
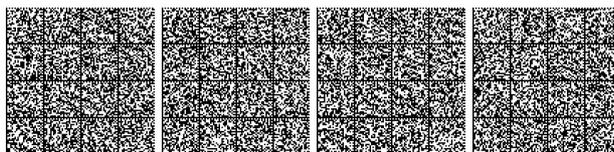
Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gerardo Valentini nato a Balsorano (AQ) l'11 agosto 1954 (codice fiscale VLNGRD54M11A603M), e domiciliato in Roma, via delle Cave di Pietralata, n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A02394

DECRETO 15 aprile 2021.

Scioglimento della «Società cooperativa Mazzini», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che in data 28 maggio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che il 7 aprile 2020 sono state presentate le controdeduzioni da parte dell'ente per il tramite dell'avv. Riccardo Carlini dello studio legale Di Raimondo;

Visto che con nota del 4 agosto 2020 è stato dato seguito da parte dell'amministrazione alle controdeduzioni, le quali non sono state ritenute sufficienti a sospendere il procedimento;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 2 febbraio 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo U.NI.COOP. alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Prisco;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Mazzini» con sede in Roma (codice fiscale 14374401009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Prisco nato a Roma il 17 agosto 1970 (codice fiscale PRSNDR70M17H501M), e ivi domiciliato in via Nairobi, n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A02395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina IP n. 634 del 27 agosto 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion».

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 634 del 27 agosto 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale HALCION «0,25 mg tablet» 10 tabs dalla Grecia con numero di autorizzazione 44402/09/16-09-2009, importatore Farmed S.r.l., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2019, ove riportato:

numero di autorizzazione 44402/09/16-09-2009,

leggasi:

numero di autorizzazione 44402/16-09-2009.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A02368

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fravane»

Con la determina n. aRM - 54/2021 - 7187 del 15 aprile 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della E-Pharma Trento S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FRAVANE.

Confezioni e descrizioni:

043200017 - «200 mg compressa orodispersibile» 12 compresse in tubo;

043200029 - «200 mg compressa orodispersibile» 24 compresse in tubo;

043200031 - «200 mg compressa orodispersibile» 12 compresse in blister;

043200043 - «200 mg compressa orodispersibile» 24 compresse in blister.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A02369

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lestronette»

Estratto determina IP n. 325 del 12 aprile 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LIANA-RATIOPHARM 0,10 mg/0,02 mg filmtabletten - 6×21 filmtabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 73625.00.00, intestato alla società Ratiopharm GmbH Graf-Arco- Str. 3 89079 ULM (Germania) e prodotto da Merckle GmbH - Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren (Germania), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: LESTRONETTE «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049349018 (in base 10) 1H20DU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: contiene 0,10 mg di levonorgestrel e 0,02 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio, povidone K-30 (E 1201), magnesio stearato (E 572) e opadry II rosa [alcool polivinilico, talco (E 553b), titanio diossido (E 171), polietilenglicole 3350, lacca di alluminio rosso (E 129), lecitina (E 322), ossido di ferro rosso (E 172) e indigotina (E 132) lacca di alluminio blu].

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2e Ivan Geshov Blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lestronette» «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049349018.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lestronette» «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049349018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02370

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bactroban Nasale»

Estratto determina IP n. 326 del 12 aprile 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione. È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BACTROBAN NASAL 20 mg/g *pomada nasal* dalla SPAGNA con numero di autorizzazione C.N. 767111, *Número de Registro del Medicamento*: 59531, intestato alla società Stiefel Farma, S.A. P.T.M. C/ Severo Ochoa,2 28760 Tres Cantos (Madrid), Spagna e prodotto da Glaxosmithkline Pharmaceuticals, S.A. Dirección: ul. Grunwaldzka, 189 - Poznan - 60-322 - Polonia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate MI.

Confezione: BACTROBAN NASALE «2% unguento» tubo 3 g;

Codice A.I.C. : 049347014 (in base 10) 1H1YG6 (in base 32);

Forma farmaceutica: unguento nasale;

Composizione: 1 g di unguento contine:

principio attivo: mupirocina sale di calcio 21,5 mg corrispondente a mupirocina 20 mg;

eccipienti: vasellina e miscela di esteri della glicerina (softisan 649).

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BACTROBAN NASALE «2% unguento» tubo 3 g;

Codice A.I.C. : 049347014;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BACTROBAN NASALE «2% unguento» tubo 3 g;

Codice A.I.C. : 049347014;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02371

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 330 del 14 aprile 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/1 mg/ml *eye drops*, *suspension*, (LDPE) *bottle* 5 ml X 1 dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9600064, intestato alla società Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25, 90429 Norimberga Germania e prodotto da Alcon Cusì S.A. Camil Fabra 58 - 08320 El Masnou Barcelona – Spagna, S.A. Alcon Couvreur N. V. Rijksweg 14 B-2870 - Puurs (Belgio), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 - Napoli NA.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

Codice A.I.C.: 043226051 (in base 10) 1974Y3(in base 32);

Forma farmaceutica: collirio, sospensione;

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro (E514), tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o sodio idrossido (per aggiustare il *pH)*, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

Come conservare TOBRADEX - Non usi il medicinale oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

Codice A.I.C. : 043226051;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

Codice A.I.C. : 043226051;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02372

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali di importazione parallela

Estratto determina di decadenza IP n. 338 del 14 aprile 2021

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di cui la società Link Pharm S.r.l. risulta titolare, di seguito elencati:

AUGMENTIN (A.I.C.: 043097017),
BACTOBRAN (A.I.C.: 039862014),
BETADINE (A.I.C.: 039174014),
DAFLON (A.I.C.: 039708019-021),
DULCOLAX (A.I.C.: 042935015),
EFFERALGAN (A.I.C.: 039168012-063),
ENTEROGERMINA (A.I.C.: 042661013-025),
GENTALYN BETA (A.I.C.: 042987014),
MAALOX (A.I.C.: 042669010),
MERCILON (A.I.C.: 038993010),
MUSCORIL (A.I.C.: 039344015),
NASONEX (A.I.C.: 039707017),
NUROFEN FEBBRE E DOLORE (A.I.C.: 042836015),
PEVARYL (A.I.C.: 040023018),
SIRDALUD (A.I.C.: 040024010),
TOBRADEX (A.I.C.: 044022016),
TOBRAL (A.I.C.: 039925019),
TRENTAL (A.I.C.: 039927025),
VOLTAREN (A.I.C.: 038954032),
VOLTARENEMULGEL (A.I.C.: 038957015),
YASMIN (A.I.C.: 038994012),
YASMINELLE (A.I.C.: 042898015),

si considerano decadute, a far data dalla cessione della Link Pharm S.r.l. intervenuta con contratto di cessione d'azienda, del 14 luglio 2016 repertorio n. 95638.

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02373

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 339 del 14 aprile 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/ml + 1 mg/ml *ocni kapky, suspenze* - 5 ml *lahvicce* (1×5 *ml)* dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 64/706/99-C, intestato alla società Novartis s.r.o. NA Pankraci 1724/129 140 00 Praga 4 (Repubblica Ceca) e prodotto da Alcon Cusi S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Spain, Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n.: 041683032 (in base 10) 17S22S (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato diidrato, sodio cloruro, sodio solfato anidro (E514), tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o sodio idrossido (per aggiustare il *pH)*, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

come conservare TOBRADEX - non usi il medicinale oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni s.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n.: 041683032.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n.: 041683032.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02374

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 340 del 14 aprile 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX, *collyre en suspension* - 5 ml *en flacon* (1×5 *ml)* dalla Francia con numero di autorizzazione 3400934429972, intestato alla società Novartis Pharma s.a.s. 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison (Francia) e prodotto da S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14 2870 Puurs Belgique, Laboratoires Alcon-Cusi Camil Fabra 58 08320 El Masnou (Barcelone) Espagne, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.
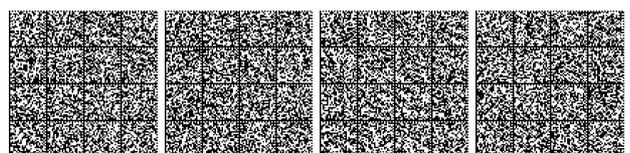
Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n.: 041683044 (in base 10) 17S234 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato diidrato, sodio cloruro, sodio solfato anidro (E514), tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o sodio idrossido (per aggiustare il *pH)*, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

come conservare TOBRADEX - non usi il medicinale oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni s.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n.: 041683044.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n.: 041683044.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02375

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 327 del 12 aprile 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 10 mg *film-coated tablets* 14 *tablets* dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 0540/160/002, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland LTD. T/A Sanofi Citywest Business Campus, Dublino 24, Irlanda e prodotto da Delpharm Dijon, (763330), 6 boulevard de l'Europe, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop s.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C. n.: 043343033 (in base 10) 19BR5T (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C. n.: 043343033.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C. n.: 043343033.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02376

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pursennid»

Estratto determina AAM/PPA n. 328/2021 del 20 aprile 2021

È autorizzata la seguente variazione:

C.I.4. - aggiornamento dei paragrafi del 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette al *Company Core Data Sheet* (CCDS). Adeguamento all'ultimo *QRD template* e alla linea guida eccipienti, relativamente al medicinale PURSENNID (A.I.C. n. 004758) per tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 004758025 - «12 mg compresse rivestite» 40 compresse;

A.I.C. n. 004758049 - «12 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.r.l. (codice fiscale 00867200156).

Codice pratica: VN2/2020/63.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A02423

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Hamm (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Markus Kreuz, Console onorario in Hamm (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Dortmund degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Dortmund delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Dortmund dei testamenti formati a bordo aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Dortmund degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Dortmund;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri aerei o di infortuni a bordo di aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Dortmund;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Dortmund delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Dortmund, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Dortmund;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Dortmund della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Dortmund e restituzione al Consolato d'Italia in Dortmund delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'ufficio consolare di prima categoria;

p) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Dortmund della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto
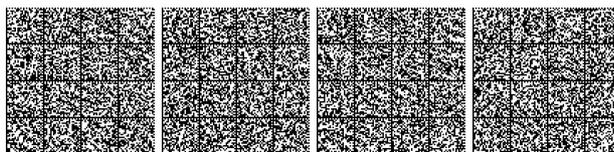
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Dortmund, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Dortmund della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato d'Italia in Dortmund e restituzione materiale al Consolato d'Italia in Dortmund dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Dortmund;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato d'Italia in Dortmund, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale de renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Dortmund;

u) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Dortmund dello schedario dei connazionali residenti;

v) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: VARRIALE

21A02453

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Rettifica dell'ammissione a finanziamento delle borse aggiuntive dottorato di ricerca a tema vincolato «Aree interne/Aree marginalizzate» a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - asse «Capitale umano» Fondo per lo sviluppo e la coesione. Anno accademico 2020/2021 - ciclo XXXVI.

Si comunica che il decreto direttoriale prot. n. 130 del 19 gennaio 2021 - decreto di rettifica della tabella al comma *c)*, art. 1 - tabella relativa alle proposte non ammesse a valutazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto direttoriale n. 1233 del 30 luglio 2020, al decreto direttoriale prot. n. 376 del 22 dicembre 2020 di approvazione della graduatoria Anvur e di ammissione a finanziamento delle borse aggiuntive dottorato di ricerca a tema vincolato «Aree interne/aree marginalizzate» a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - asse «Capitale umano» Fondo per lo sviluppo e la coesione anno accademico 2020/2021 - ciclo XXXVI (registrazione alla Corte dei conti n. 464 - 11 marzo 2021) è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca: https://www.mur.gov.it e sul sito istituzionale del PON Ricerca e innovazione 2014-2020 http://www.ponricerca.gov.it

21A02468

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° aprile 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1746
Yen	130,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,085
Corona danese	7,4379
Lira Sterlina	0,85195
Fiorino ungherese	361,84
Zloty polacco	4,6089
Nuovo leu romeno	4,9088
Corona svedese	10,2753
Franco svizzero	1,1099
Corona islandese	148,7
Corona norvegese	10,0408
Kuna croata	7,5705
Rublo russo	89,5944
Lira turca	9,5903
Dollaro australiano	1,55
Real brasiliano	6,6149
Dollaro canadese	1,4787
Yuan cinese	7,7195
Dollaro di Hong Kong	9,1346
Rupia indonesiana	17068,23
Shekel israeliano	3,915
Rupia indiana	86,2275
Won sudcoreano	1328,36
Peso messicano	23,8792
Ringgit malese	4,8693
Dollaro neozelandese	1,6806
Peso filippino	57,076
Dollaro di Singapore	1,5801
Baht tailandese	36,73
Rand sudafricano	17,2074

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A02463
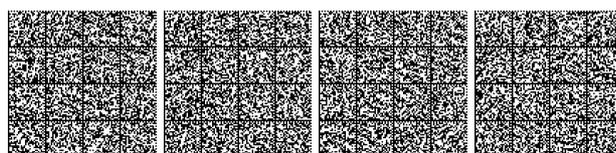
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 aprile 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1812
Yen	130,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,051
Corona danese	7,4379
Lira Sterlina	0,85358
Fiorino ungherese	360,31
Zloty polacco	4,5914
Nuovo leu romeno	4,9175
Corona svedese	10,261
Franco svizzero	1,107
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	10,0768
Kuna croata	7,57
Rublo russo	90,5074
Lira turca	9,6281
Dollaro australiano	1,5482
Real brasiliano	6,6644
Dollaro canadese	1,484
Yuan cinese	7,739
Dollaro di Hong Kong	9,186
Rupia indonesiana	17133,31
Shekel israeliano	3,9005
Rupia indiana	86,7
Won sudcoreano	1323,16
Peso messicano	23,9395
Ringgit malese	4,8801
Dollaro neozelandese	1,6814
Peso filippino	57,424
Dollaro di Singapore	1,584
Baht tailandese	37,054
Rand sudafricano	17,1399

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A02464

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 aprile 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1884
Yen	130,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,919
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,86065
Fiorino ungherese	359,68
Zloty polacco	4,5756
Nuovo leu romeno	4,9185
Corona svedese	10,236
Franco svizzero	1,1044
Corona islandese	150,4
Corona norvegese	10,0535
Kuna croata	7,5763
Rublo russo	92,3359
Lira turca	9,7227
Dollaro australiano	1,5581
Real brasiliano	6,644
Dollaro canadese	1,4982
Yuan cinese	7,7761
Dollaro di Hong Kong	9,2527
Rupia indonesiana	17304,71
Shekel israeliano	3,9236
Rupia indiana	88,3675
Won sudcoreano	1328,05
Peso messicano	24,0091
Ringgit malese	4,9099
Dollaro neozelandese	1,6907
Peso filippino	57,965
Dollaro di Singapore	1,5917
Baht tailandese	37,286
Rand sudafricano	17,2803

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A02465
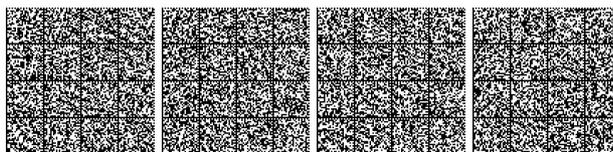
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 aprile 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1873
Yen	129,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,875
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,8629
Fiorino ungherese	358,65
Zloty polacco	4,5513
Nuovo leu romeno	4,9198
Corona svedese	10,2073
Franco svizzero	1,1021
Corona islandese	151
Corona norvegese	10,078
Kuna croata	7,5835
Rublo russo	91,4618
Lira turca	9,6799
Dollaro australiano	1,5539
Real brasiliano	6,6545
Dollaro canadese	1,4947
Yuan cinese	7,7749
Dollaro di Hong Kong	9,2356
Rupia indonesiana	17257,41
Shekel israeliano	3,8994
Rupia indiana	88,5885
Won sudcoreano	1324,91
Peso messicano	23,9497
Ringgit malese	4,9125
Dollaro neozelandese	1,6855
Peso filippino	57,713
Dollaro di Singapore	1,5916
Baht tailandese	37,347
Rand sudafricano	17,2677

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A02466

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1888
Yen	130,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,945
Corona danese	7,4372
Lira Sterlina	0,86658
Fiorino ungherese	357,97
Zloty polacco	4,5392
Nuovo leu romeno	4,9198
Corona svedese	10,1725
Franco svizzero	1,101
Corona islandese	151,9
Corona norvegese	10,113
Kuna croata	7,5755
Rublo russo	91,8152
Lira turca	9,6903
Dollaro australiano	1,5579
Real brasiliano	6,6641
Dollaro canadese	1,495
Yuan cinese	7,7934
Dollaro di Hong Kong	9,247
Rupia indonesiana	17354,52
Shekel israeliano	3,9093
Rupia indiana	88,8145
Won sudcoreano	1331,28
Peso messicano	23,9374
Ringgit malese	4,9157
Dollaro neozelandese	1,686
Peso filippino	57,764
Dollaro di Singapore	1,5941
Baht tailandese	37,388
Rand sudafricano	17,31

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A02467

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3 della legge 12 marzo 2021, n. 29, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 12 marzo 2021, n. 29 «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021».

21A02469

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli a valere sulle risorse della misura 2.57 «Assicurazione degli stock acquicoli» del regolamento (UE) n. 508/2014.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DG pesca marittima e acquacoltura n. 128068 del 17 marzo 2021, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al numero 51 in data 31 marzo 2021 e dalla Corte dei conti al n. 202 in data 16 aprile 2021, è stato adottato l'avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli *stock* acquicoli a valere sulle risorse della misura 2.57, «Assicurazione degli *stock* acquicoli» del regolamento (UE) n. 508/2014.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

21A02421

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-099) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
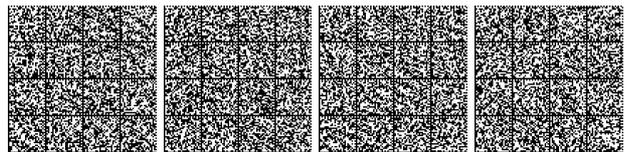
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.